

devolveranno a beneficio della Cassa dell' Ospitale.

VIII. Trovandosi la Vivandiera sprovvista dei generi commestibili dichiarati nel precedente Articolo, nell'urgenza di necessaria immediata provvista per il bisogno degl' Infermi, o degl'Invalidi, ogni danno ridondante dal prezzo maggiore caderà a peso di esso Vivandiere.

IX. Se gli proibisce assolutamente di somministrare sotto qualunque pretesto a qualsivoglia Individuo di detto Pio Luogo un' eccedente quantità di Vino che minacci probabile pericolo d' ubbriachezza; siccome pure gli resta severamente vietato di fare a chi che sia credenza per Vino, o Vivande di ogni genere sotto pena di perdere il Carico, e qualunque pretesa di Credito a qualsivoglia Summa ammontasse.

X. Ad evitare ogni possibile collusione, o indebita connivenza si vieta assolutamente al Vivandiere alcuna gratificazione o in Danaro, o in Commestibili, o in Vino, o in qualunque altro genere a qualsivoglia Inserviente nell' Ospitale, sotto pena di perder il Posto, e saranno tenute le più diligenti perquisizioni per iscoprire ogni mancanza in questo particolare.

XI. Dovrà detto Vivandiere esibir idoneo Pieggio all' Ufficio della Segreteria, che garantisca l' Erario da ogni detrimento, il